

VERBALE DI ACCORDO
PROCEDURA DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE
Art. 10, DECRETO LEGGE 26 GIUGNO 2025, N. 92
INTEGRAZIONE AL REDDITO IN DEROGA A PRESTAZIONI FSBA

Il giorno 23 luglio 2025 nella sede di EBAV, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dal Segretario Regionale, Tiziana Pettenuzzo, dal Responsabile delle Relazioni Sindacali, Andrea Rigotto;

CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Moreno Dal Col, assistito dal Segretario regionale Matteo Ribon e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali, Marco Comin;

CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

CGIL REGIONALE VENETO, rappresentata dalla Segretaria Generale regionale Tiziana Basso e dal Segretario regionale Maurizio Ferron;

CISL REGIONALE VENETO, rappresentata dal Segretario Generale regionale Massimiliano Paglini e da Luca Mori;

UIL REGIONALE VENETO, rappresentata dal Segretario Generale regionale Roberto Toigo e dal Segretario regionale Gino Gregnanin;

PREMESSE GENERALI

- a) Visto il D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con modifiche nella Legge 20 dicembre 2024, n.199, concernente l'introduzione di un'integrazione al reddito a favore dei lavoratori dipendenti di imprese dei settori Tessile, Abbigliamento Calzaturiero e Concia e alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura accessori della moda, con organico fino a 15 dipendenti, che hanno esaurito altri trattamenti di integrazione salariale, tra i quali l'Assegno di Integrazione Salariale erogato da FSBA.
- b) Visto il D.L. 26 giugno 2025, n. 92, che ha apportato ulteriori modifiche al citato D.L. 160/2024, estendendo l'integrazione al reddito di cui al punto a) per un ulteriore periodo massimo di 12 settimane a decorrere dal 1 febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025;
- c) Visto il Verbale di Accordo del 6 dicembre 2024, sottoscritto dalle parti sociali, che ha disciplinato la procedura di informazione e consultazione sindacale nelle ipotesi previste dalle normative indicate ai precedenti punti a) e b).
- d) Visto il Verbale di Accordo del 23 luglio 2025, sottoscritto dalle parti sociali, che ha prorogato la prestazione "D34 - Integrazione per sospensione dal lavoro" FSBA AIS, adeguandone gli importi, con riferimento ai lavoratori in sospensione dal lavoro con CIG in deroga per il periodo compreso dal 01/01/2025 al 31/12/2025.
- e) Tenuto conto che ad oggi, pur in mancanza della circolare INPS che disciplina la gestione delle modalità operative connesse all'accesso della prestazione di integrazione al reddito di cui al D.L. 26 giugno 2025, n.92, le parti sociali ritengono necessario fornire indicazioni alle imprese e ai lavoratori dell'artigianato Veneto in merito alla procedura di informazione e consultazione sindacale da adottare con riferimento all'art.14 del D.lgs. n.148/2015, anche al fine della presentazione della richiesta di contributo aggiuntivo "una tantum".

TUTTO CIO' PREMESSO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE INTESA

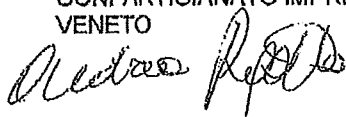


Le parti convengono di definire la seguente procedura di informazione e consultazione sindacale, utilizzabile dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del D.L. 160/2024 e s.m.i, come indicate in premessa nei punti a) e b)

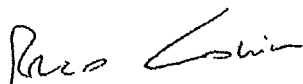
1. L'impresa che ha esaurito le 26 settimane di utilizzo di FSBA nel periodo mobile e che si trova nella condizione di non poter riprendere l'attività lavorativa, ne darà preventivamente comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali/area vasta (interprovinciali) ed a una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo, utilizzando il modello SOSTEGNO AL REDDITO IN DEROGA (allegato 1), specificando la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno già stipulato accordi di accesso ad ammortizzatori sociali FSBA per la stessa azienda.
Per quanto riguarda le sospensioni, riduzioni dell'attività lavorativa, già intervenute dal 1° febbraio 2025 ad oggi, l'Informativa potrà essere inviata solo successivamente all'emanazione della circolare INPS nelle modalità che saranno indicate dalle parti sottoscrittrici il presente accordo.
2. Le predette comunicazioni dovranno avvenire attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (PEC, fax, raccomandata a mano, etc.) e la dimostrazione dell'avvenuto recapito a tutte e tre le organizzazioni sindacali e ad una delle associazioni artigiane come sopra indicato a garanzia del loro completo coinvolgimento.
3. Entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla data delle predette comunicazioni, le Organizzazioni Sindacali sopra indicate e/o le Federazioni di categoria di riferimento potranno richiedere un incontro per l'esame congiunto della situazione aziendale. In caso di mancata richiesta di incontro nel termine indicato, la procedura si considera esperita e l'azienda potrà procedere con la domanda di integrazione salariale ai sensi del citato art. 2 del DL 160/2024 e S.M.I. secondo le indicazioni fornite dall'INPS.
In caso di richiesta di incontro l'intera procedura di consultazione dovrà, comunque, esaurirsi entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di comunicazione di avvio della procedura di informazione e consultazione da parte dell'impresa di cui al punto 1.
4. L'espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale esperita tramite l'invio dell'Allegato 1 (Sostegno al Reddito in deroga), è condizione essenziale ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo "una tantum" alla prestazione EBAV D34.

La CNA Veneto provvederà a consegnare ad EBAV il testo dell'accordo.

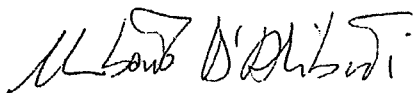
CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO



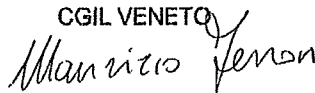
CNA VENETO



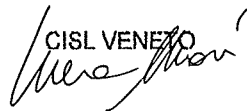
CASARTIGIANI VENETO



CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO



**INFORMATIVA PER UTILIZZO INTEGRAZIONE AL REDDITO AI SENSI DELL' ART. 2
D.L. 28/10/2024, N. 160 e S.M.I.**

Alla Associazione Artigiani Provinciale (PEC, raccomandata a mano, etc.)

Alla CGIL di _____ (PEC, raccomandata a mano, etc.)

Alla CISL di _____ (PEC, raccomandata a mano, etc.)

Alla UIL di _____ (PEC, raccomandata a mano, etc.)

La scrivente Impresa _____
sita nel Comune di _____ in via _____ n. _____
tel. _____ P. IVA/Cod. Fisc. _____ Matr. INPS _____ CSC _____
nella persona di _____ in qualità di titolare/legale rappresentante

con la presente comunica alle OO.SS. (e ad una A.A.) l'attivazione della procedura di informazione e consultazione sindacale finalizzata alla richiesta del Trattamento di integrazione al reddito (cassa integrazione in deroga) erogato dall' INPS ai sensi dell'art. 2, del D.L. n.160 del 28 ottobre 2024, convertito con modifiche nella Legge 20 dicembre 2024, n. 199 e del D.L. del 26 giugno 2025, n.92

L'organico aziendale è il seguente:

operai	N°	impiegati	N°	apprendisti	N°	Lavoranti a domicilio	N°	totale	N°
--------	----	-----------	----	-------------	----	-----------------------	----	--------	----

Il ricorso al trattamento di integrazione al reddito riguarderà il periodo dal ____/____/____ al ____/____/____¹ e per un numero di dipendenti pari a _____ come da elenco riportato in calce alla presente

L'impresa dichiara:

- di essere in regola con la contribuzione dovuta a FSBA e di non rientrare nel campo di applicazione del Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- di avere una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda di accesso all'integrazione al reddito;
- di aver già raggiunto i limiti di durata massima di utilizzo dell'Assegno di Interazione Salariale riconosciuto da FSBA;
- di aderire/non aderire ad EBAV (barrare l'ipotesi che non ricorre);
- che la propria attività rientra nel codice ATECO _____, con CSC _____;
- di applicare il seguente contratto collettivo: _____;
- che i dipendenti interessati alla sospensione/riduzione soddisfano il requisito soggettivo dell'anzianità aziendale previsto dalla normativa vigente;
- che ha svolto da ultimo per periodi fino al _____ una procedura per FSBA con le seguenti OOSS: _____;
- che invierà comunicazione a FSBA, tramite dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda

Per ogni ulteriore richiesta vi preghiamo di contattare il/la sig./ra _____ dello
Studio/Associazione _____ telefono _____ e-mail _____
Si autorizza altresì il trattamento dei dati sopra indicati per la finalità in oggetto il tutto ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

Distinti saluti

Località _____ data _____

L'IMPRESA (timbro e firma)

¹ Il periodo richiedibile è di massimo 12 settimane dal 1 febbraio 2025 al 31 dicembre 2025.

[illegible]

Handwritten signatures and initials. At the top center is a large, stylized signature that appears to be 'G'. To its left is the word 'Shi' in cursive. To its right is a large, stylized letter 'B'. Below the central signature is a signature that looks like 'A'. Below that is a signature that looks like 'G'. To the right of the 'A' signature is a large, stylized letter 'C'.